SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E TRATTAMENTO A RECUPERO DEL CER 20.03.07 RIFIUTI INGOMBRANTI, PROVENIENTI DAI CENTRI DI RACCOLTA DI AURONZO DI CADORE, DOMEGGE DI CADORE, LONGARONE, PIEVE DI CADORE, SANTO STEFANO DI CADORE E VAL DI ZOLDO.
CIG N. 9836387B54

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

INDICE

Articolo 1. - Oggetto dell'Appalto 3
Articolo 2. - Importo e durata del servizio 3
Articolo 3. - Prescrizioni tecniche del servizio 3
Articolo 4. - Modalità di esecuzione del servizio 3
Articolo 5. - Responsabilità dell'Appaltatore 4
Articolo 6. - Documentazione obbligatoria 5
Articolo 7. - Prezzi 5
Articolo 8. - Pagamenti 5
Articolo 9. - Penali 6
Articolo 10. - Esecuzione d'ufficio 7
Articolo 11. - Risoluzione del contratto d'appalto 7
Articolo 12. - Obblighi di riservatezza e comunicazione 7
Articolo 13. - Assicurazioni e norme di sicurezza 8
Articolo 14. - Subappalto 8
Articolo 15. - Recesso unilaterale dell'Appaltatore 8
Articolo 16. - Divieto di cessione del contratto 9
Articolo 17. - Spese stipulazione contratto ed oneri accessori 9
Articolo 18. - Definizione delle controversie 9
Articolo 19. - Obblighi del concessionario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 9
Articolo 20. - Informazioni fornite dal committente all'Appaltatore in merito ai rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro per la predisposizione del DUVRI ai sensi dell'art. 26 D.lgs. 81/2008 9
Articolo 21. - Norme Generali 9

Articolo 1. - Oggetto dell'Appalto

Servizio di ritiro, trasporto e trattamento a recupero del CER 20.03.07 rifiuti ingombranti, provenienti dai centri di raccolta di Auronzo di Cadore, Domegge di Cadore, Longarone, Pieve di Cadore, Santo Stefano di Cadore e Val di Zoldo

Questo appalto è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico essenziale e non potrà essere sospeso o abbandonato salvo che per dimostrata “causa di forza maggiore”.

Articolo 2. - Importo e durata del servizio

1. L'importo complessivo presunto per l'intera durata del contratto ammonta a Euro 200.000,00 (IVA esclusa), comprensivo delle operazioni di ragnatura presso i centri di raccolta, trasporto a destino e trattamento a recupero del rifiuto.
2. La durata del servizio è pari a quindici mesi dalla data di affido.
3. Allo scadere del contratto, nel caso in cui ECOMONT non abbia ancora completato gli atti necessari per la procedura di aggiudicazione, l'impresa sarà tenuta a svolgere il servizio fino al subentro della nuova aggiudicataria, senza alcun onere aggiuntivo.
4. Il prezzo indicato in sede di gara dovrà rimanere fisso ed invariabile per tutta la durata dell’appalto.

Articolo 3. - Prescrizioni tecniche del servizio

1. Oltre all’osservanza di tutte le norme specificate nel presente Capitolato e relativo Disciplinare, l’Appaltatore avrà l’obbligo di osservare e di far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti, dalle ordinanze, prescrizioni o raccomandazioni in vigore o che potranno venire emanati durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali aventi rapporto con i servizi dell’appalto, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale.
2. L'impresa aggiudicataria dovrà disporre delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento del servizio per tutta la durata ai sensi del D.M. 406/98 e s.m.i. e dei relativi requisiti di idoneità tecnica.
3. L'impresa aggiudicataria si obbliga a dare immediata comunicazione della sospensione o della revoca delle autorizzazioni anzidette da parte delle autorità competenti. Verificando tale evidenza, ECOMONT avrà facoltà di recesso immediato dal contratto senza diritto dell'Appaltatore di alcun indennizzo, e salva in ogni caso l'eventuale responsabilità dell'Appaltatore stesso.
4. L’Appaltatore dovrà comunicare prima dell’inizio del servizio un numero di reperibilità che sia attivo tutti i giorni lavorativi dalle ore 08:00 alle 17:00 e almeno un indirizzo mail presidiato al quale inviare tutte le richieste per lo svolgimento del servizio.

Articolo 4. - Modalità di esecuzione del servizio

1. L’Appaltatore dovrà effettuare il servizio nei centri di raccolta di Auronzo di Cadore, Domegge di Cadore, Longarone, Pieve di Cadore, Santo Stefano di Cadore e Val di Zoldo al di fuori dell’orario di apertura dei centri di raccolta di seguito elencati:

ECOCENTRO	*GIORNO*	*ORARIO MATTINA*	*ORARIO POMERIGGIO*
AURONZO DI CADORE	lunedì	09.00 ÷ 12.00	
	giovedì	09.00 ÷ 12.00	14.00 ÷ 17.00
	sabato	09.00 ÷ 12.00	
DOMEGGE DI CADORE	martedì	09.00 ÷ 12.00	
	mercoledì		14.00 ÷ 17.00
	sabato		14.00 ÷ 17.00
LONGARONE	martedì		14:30 ÷ 17.30
	mercoledì	08.30 ÷ 12.30	
	sabato	08.30 ÷ 12.00	
PIEVE DI CADORE	lunedì		14.00 ÷ 17.00
	mercoledì	09.00 ÷ 12.00	
	sabato	09.00 ÷ 12.00	
SANTO STEFANO DI CADORE	martedì	08.30 ÷ 11.30	
	giovedì	08.30 ÷ 11.30	
	sabato	08.30 ÷ 11.30	
VAL DI ZOLDO	martedì	09.00 ÷ 12.00	
	giovedì		13:30 ÷ 16:00
	sabato		14.00 ÷ 16.30

2. Il ritiro e il trasporto dei rifiuti con personale e mezzi propri dell'appaltatore dovrà essere effettuato secondo le frequenze richieste da Ecomont entro due giorni dalla data della richiesta.
3. È in carico della ditta aggiudicatrice la predisposizione, stampa e compilazione del Formulario di Identificazione Rifiuto per ogni trasporto effettuato.
4. I cassoni presenti nei centri di raccolta sono proprietà di Ecomont, il servizio consiste quindi nella ragnatura del rifiuto con successivo trasporto e trattamento.
5. Il trattamento del rifiuto dovrà avvenire presso centri autorizzati indicati dalla ditta appaltante in sede di offerta. I mezzi utilizzati dovranno essere pesati sia in entrata che in uscita dall'impianto di destino compilando contestualmente alle operazioni di pesatura, nelle parti di competenza, il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR).
6. Le operazioni di svuotamento dei contenitori, normalmente avvengono in assenza di utenza. Nel caso dovessero avvenire durante l'orario di apertura, sarà compito degli operatori dell'ecocentro tenere a distanza di sicurezza gli utenti eventualmente presenti presso l'Ecocentro, così da evitare incidenti e situazioni di pericolo, segnalando qualunque anomalia riscontrata nel corso di tali attività.
7. Eventuale rifiuto caduto a terra durante le operazioni di trasferimento dello stesso, dovrà essere raccolto dalla ditta appaltatrice prima di uscire dal centro di raccolta, in modo da mantenere l'area dell'ecocentro sempre ordinata, pulita, decorosa.

Articolo 5. - Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore sarà responsabile verso Ecomont del perfetto andamento e svolgimento del servizio assunto, del comportamento e della disciplina dei propri dipendenti e di tutto il materiale e le attrezzature eventualmente avuto in consegna da Ecomont.

In particolare l'Appaltatore è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Nell'esecuzione del servizio, dovranno essere impiegati solo addetti che abbiano partecipato ai corsi di formazione e addestramento previsti dal D.Lgs. n. 81/2008;
2. A tutti gli operatori dovranno essere forniti idonei DPI secondo i rischi ai quali sono esposti, nonché idonea formazione sulle modalità di svolgimento della loro mansione in sicurezza, tenuto conto delle valutazioni del DVR della Ditta;
3. L'impresa aggiudicataria è responsabile del regolare trattamento dei sui dipendenti, della corresponsione dei trattamenti retributivi e del pagamento dei relativi contributi previdenziali e premi assicurativi.
4. L'Appaltatore è tenuto ad applicare al personale impiegato nei servizi oggetto dell'appalto condizioni economiche e normative non inferiori a quelle derivanti dai contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona di svolgimento delle attività appaltate, stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
5. Il Responsabile del Servizio ha il compito di sorvegliare il corretto svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto e di intervenire tempestivamente al fine di risolvere eventuali situazioni di emergenza che dovessero crearsi, oltre ad assicurare il rispetto di tutte le norme in materia ambientale e della sicurezza sul lavoro.
6. L'Appaltatore è tenuto a comunicare eventuali danni generati nello svolgimento del servizio alle strutture o alle attrezzature di proprietà di Ecomont. Sarà successivamente valutato l'eventuale addebito nei confronti della ditta aggiudicataria le spese sostenute per il ripristino del danno.

Articolo 6. - Documentazione obbligatoria

Prima dell'avvio del servizio, l'Appaltatore ha l'obbligo di consegnare la seguente documentazione:

1. Copia delle cauzione definitiva stipulata;
2. Il DUVRI sottoscritto dal datore di lavoro ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 smi;
3. Elenco dei mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio e relative autorizzazioni al trasporto
4. Autorizzazione dell'impianto di destino al trattamento del rifiuto oggetto del presente CSA

Articolo 7. - Invio dati

Entro il giorno 7 di ogni mese l'Appaltatore dovrà trasmettere a Ecomont, tramite e-mail all'indirizzo ecomont@ecomontsrl.it, una statistica dettagliata, su foglio elettronico o altro formato da concordarsi, contenente il riepilogo delle movimentazioni del materiale conferito nel mese precedente. Tale documento dovrà riportare il quantitativo del materiale conferito espresso in tonnellate, suddiviso per centro di raccolta.
In mancanza del suddetto riscontro nei termini ivi indicati, Ecomont potrà sospendere il pagamento delle fatture non ancora liquidate sino alla regolarizzazione.

Articolo 8. - Prezzi

I prezzi unitario determinati in sede di gara, rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto e sarà comprensivo di tutti i servizi indicati nel presente CSA.

Articolo 9. - Pagamenti

1. L'Appaltatore emetterà mensilmente una regolare fattura relativa ai conferimenti dei rifiuti in oggetto effettuati per conto di Ecomont nel mese precedente, riportante il prezzo unitario espresso in €/t dichiarato in sede di offerta e relative prese effettuate
2. La fattura sarà assoggettata al regime dello split payment.
3. I pagamenti saranno effettuati a 60 giorni data fattura fine mese.
4. I pagamenti saranno erogati, nei termini di legge, previa verifica della conformità dei servizi erogati rispetto alle previsioni contrattuali da parte del personale Ecomont.

Articolo 10. - Penali

In caso d'inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, l'Appaltatore, oltre all'obbligo di ovviare nel più breve tempo possibile, fermo restando le altre forme di responsabilità allo stesso addebitategli, è passibile di penalità (art. 1382 c.c.) da applicarsi da parte di Ecomont nei seguenti casi:

N.	Descrizione	Riferimento CSA	Importo
1	Mancato servizio entro i due giorni dalla richiesta	Art. 4.2	€/cad 100,00
2	Mancata pulizia e presenza di rifiuto a terra dopo l'espletamento del servizio	Art. 4.7	€/cad 100,00
3	Presenza di addetti sprovvisti della formazione prevista dal D.Lgs. 81/08	Art. 5.1	€/cad 500,00
4	Mancato utilizzo, utilizzo non corretto o mancanza dei DPI	Art. 5.2	€/cad 100,00
5	Mancato rispetto delle procedure di sicurezza riportate nel DUVRI e/o dei documenti ad esso allegati	Art. 5.2	€/cad 500,00
6	Mancata comunicazione di eventuali danni effettuati nello svolgimento del servizio alla struttura e/o alle attrezzature di proprietà di Ecomont	Art. 5.6	€/cad 100,00 + eventuali spese di ripristino
7	Per qualsiasi altra violazione contrattuale e delle norme di legge non espressamente indicata nel presente articolo		tra € 20,00 e € 500,00 cadauna

Le infrazioni anzidette saranno accertate da Ecomont o da suoi incaricati anche in seguito alle comunicazioni degli utenti.

Ecomont entro 60 (sessanta) giorni dall'accertamento ne darà comunicazione all'Appaltatore che potrà, entro e non oltre 15 (quindici) giorni, produrre le eventuali memorie giustificative o difensive dell'inadempienza riscontrata.

Esaminate queste, o trascorso inutilmente il termine anzidetto, Ecomont esprimerà il proprio giudizio, applicando, se del caso, una penale come sopra determinata.

L'applicazione della penalità come sopra descritto non estingue il diritto di rivalsa di Ecomont nei confronti dell'Appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'Appaltatore rimane comunque ed in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze.

Ferma restando l'applicazione delle penalità soprascritte, qualora l'Appaltatore non ottemperi ai propri obblighi entro il termine eventualmente intimato da Ecomont, questa, senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, provvederà d'ufficio per l'esecuzione di quanto necessario.

L'ammontare delle penalità e l'importo delle spese per i servizi o per le forniture eventualmente eseguite d'ufficio saranno, di norma, trattenute da Ecomont sulla prima fattura in scadenza. Nell'eventualità che la rata non offra margine sufficiente, Ecomont avrà diritto di rivalersi delle somme dovutegli sull'importo delle fatture successive.

Articolo 11. - Esecuzione d'ufficio

Qualora si verifichino inadempienze contrattuali e/o la sospensione anche parziale dei servizi, e ove l'Appaltatore inadempiente (regolarmente diffidato) non ottemperi agli ordini scritti ricevuti entro il termine ultimativo stabilito da Ecomont, quest'ultima potrà eseguire d'ufficio i servizi necessari al regolare svolgimento dell'appalto, direttamente ovvero individuando un altro operatore economico. Ecomont, oltre alle eventuali penalità, si rivale nei confronti dell'Appaltatore di tutte le maggiori spese, dirette o indirette, sostenute per l'esecuzione d'ufficio dei suddetti servizi, la cui attestazione avviene sulla base delle relative fatture e/o note di spesa, mediante trattenuta sul primo pagamento utile o rivalendosi sulla garanzia definitiva, impregiudicata la facoltà di Ecomont di ogni azione e/o determinazione, in ogni sede, per il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

Articolo 12. - Risoluzione del contratto d'appalto

Fatte salve le cause di risoluzione contrattuale previste dalla vigente legislazione, Ecomont può procedere alla risoluzione del presente contratto ex art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) allorché si verifichi una o più delle seguenti ipotesi, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno:

1. scioglimento, cessazione dell'Appaltatore;
2. revoca delle autorizzazioni all'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
3. comportamenti fraudolenti o stato di insolvenza dell'Appaltatore;
4. negligenze o deficienze del servizio regolarmente accertate e contestate che, a giudizio di Ecomont, compromettano gravemente l'efficienza ed efficacia del servizio o siano tali da determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali ritenuti gravi, in quest'ultimo caso sentito il parere del Settore Igiene Pubblica della Azienda U.L.S.S. o di altro organismo competente in materia ambientale;
5. mancato rispetto del divieto di subappalto o cessione di crediti effettuata senza l'osservanza delle prescrizioni di legge;
6. mancato reintegro della garanzia definitiva ove previsto;
7. mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
8. mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

In ogni caso di risoluzione per inadempimento dell'Appaltatore, Ecomont procede all'incameramento della garanzia definitiva e l'Appaltatore è tenuto all'integrale risarcimento dei danni, ivi compresi i maggiori costi derivanti dall'esecuzione d'ufficio, e al rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero a Ecomont per effetto della risoluzione stessa.

Le parti convengono che Ecomont possa compensare il credito a titolo di risarcimento danni con quanto dovuto all'Appaltatore per le prestazioni regolarmente eseguite.

Articolo 13. - Obblighi di riservatezza e comunicazione

1. L'appaltatore ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti da Ecomont, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del

contratto, i dati e le informazioni di cui sia venuto in ogni modo a conoscenza nel corso di esecuzione del presente contratto.

2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutta la documentazione afferente all'esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

3. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuto in possesso a seguito dell'incarico affidatogli con il contratto.

4. Nell'esecuzione del presente contratto potranno venir comunicati o comunque reciprocamente messi a disposizione dei dati personali e di contatto (dati anagrafici, e-mail aziendali, telefoni aziendali, etc) di amministratori, dipendenti e collaboratori che, in funzione delle mansioni e degli incarichi conferiti, gestiranno il contratto e/o daranno ad esso esecuzione.

5. Entrambe le Parti tratteranno tali dati personali nei limiti in cui ciò sia strettamente necessario per l'esecuzione del contratto. I dati verranno conservati per tutto il tempo necessario all'espletamento delle reciproche prestazioni oggetto del contratto e, successivamente, in ragione dei termini prescrizionali previsti per gli atti e i documenti relativi alle attività di cui al presente contratto.

Articolo 14. - Assicurazioni e norme di sicurezza

Per l'esecuzione del servizio, l'impresa aggiudicataria è tenuta ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità del personale addetto e di terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e/o privati. Ogni responsabilità, sia civile che penale, per eventuali infortuni e danni ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restando la stazione appaltante completamente sollevata. All'Appaltatore del servizio è fatto obbligo dell'informazione sui rischi esistenti nell'area in cui operano i dipendenti, redigendo tutti gli atti relativi a quanto previsto dal D.lgs. 81/2008.

Articolo 15. - Subappalto

Come previsto dall'art. 105, comma 4, del D.lgs. n.50 del 18.04.2016, l'affidamento in subappalto deve essere espressamente autorizzato dalla stazione appaltante e deve essere indicato già all'atto dell'offerta da parte del concorrente. Ecomont si riserva la facoltà di non concedere l'autorizzazione al subappalto ovvero di concederla solo per periodi di tempo limitati, ove riscontri che il ricorso al subappalto per determinati servizi o in determinati periodi, possa comunque influire negativamente sul buon andamento dell'appalto.

Il ricorso al subappalto non preventivamente autorizzato da Ecomont comporterà la decadenza del contratto.

Articolo 16. - Recesso unilaterale dell'Appaltatore

Qualora l'impresa appaltatrice dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista senza giustificato motivo, ECOMONT procederà rivalendosi sull'incameramento della fideiussione e, ove ciò non bastasse, agendo per il pieno risarcimento dei danni subiti.

Sarà inoltre addebitata all'impresa a titolo di risarcimento danni, la maggiore spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad altri soggetti.

Articolo 17. - Divieto di cessione del contratto

È fatto divieto all'aggiudicatario di cedere il contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.lgs. 50/2016.

Articolo 18. - Spese stipulazione contratto ed oneri accessori

Tutte le spese relative al contratto che sarà stipulato nella forma della scrittura privata autenticata, e ad esso inerenti ed accessorie, sono a carico della ditta aggiudicataria.

Articolo 19. - Definizione delle controversie

Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitrati e si rivolgono unicamente all'Autorità Giudiziaria.

Foro territorialmente competente è quello del Tribunale di Belluno.

Articolo 20. - Obblighi del concessionario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'aggiudicatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. L'Aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione ad ECOMONT della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub Appaltatore / sub contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 21. - Informazioni fornite dal committente all'Appaltatore in merito ai rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro per la predisposizione del DUVRI ai sensi dell'art. 26 D.lgs. 81/2008

Poiché nell'ambito dell'appalto si riscontrano interferenze fra l'attività lavorativa svolta dai dipendenti del concessionario e quella svolta dai dipendenti della committente, ricorre l'obbligo della redazione del DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008. Tale documento dovrà essere accettato e firmato da entrambe le parti prima della stipula del contratto.

Articolo 22. - Norme Generali

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato le parti si rimettono alle norme del Codice Civile ed alle leggi in materia.